PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 6

Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento". L'indennita' per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'art. 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, e' corrisposta integralmente anche quando l'invalido e' ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura.

Versione in vigore dal 2 febbraio 1954, non più in vigore dal 11 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 993
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it